

reggimento cacciatori guardie, ove in quell'epoca non si accettavano che nazionali, cioè nativi dell'Isola di Sardegna; e dopo di questo tempo, si portò in Cagliari per soggiornarvi a ragione di servizio, facendo però dei frequenti ritorni in questa stessa città con considerevoli stazioni anche di mesi per attendere ai beni propri e della moglie, figlia di Don Antonio Pes di San Vittorio, gentiluomo di Camera di S. M., possedendo effettivamente in Alghero grossi crediti di quindici e ventimila lire sopra i beni e specialmente sulla tanca detta *la Taulera* del fu Don Giovanni Antonio Delitala, altra tanca denominata *de las piras*, territorio d'Alghero; un palazzo nella stessa città nel bastione detto *de la vista* ed un'estesa tanca nel territorio della vicina popolazione di Villanova; avendo anche in Alghero numerosa parentela, tanto sua propria come della moglie, nativa algharese. Possiede anche dei beni fuori della città d'Alghero nella Sardegna, come per esempio in Sassari un capitale non meno di trenta mila lire; un palazzo in Cagliari nella strada dritta del castello ed un oliveto nei terreni adiacenti, tutto di molto valore; ed anche dopo il mille ottocento quarantotto, considerato come oriundo sardo e nazionale, ha goduto in Cagliari di tutti i diritti elettorali sì civili che politici, ed attualmente occupa la carica di vice-sindaco in quella città, per cui pienamente risulta di essere il ricorrente marchese Don Fernando Delitala altro dei cittadini della Sardegna come oriundo della medesima, e per avervi in essa fissato il suo domicilio con possidenza di tutti i suoi beni. Come così noi attestiamo colla scorta dei prefati testimoni scelti fra i primari cittadini maggiori d'ogni eccezione di questa città che sottoscrivono assieme a noi. Del che, ecc.

« *Canonico parroco dottore* AGOSTINO AIROLO — GIOVANNI ROSSI, *vice-consolo toscano* — D. ANTONIO DELOGU — DON ANTONIO LAVAGNA — NUNZIO VITELLI — SPANO PISCHEDDA, *giudice* — *Notaio* GIOVANNI BIANCAREDDU, *segretario*. »

« *Atto di notorietà del Consiglio delegato di Alghero*.

« Addì diciannove del mese di marzo in Alghero e nella sala comunale,

« Riunitosi il Consiglio delegato di questa città, composto dei signori vice-sindaco Adami Antonio Raffaele ff. di sindaco, e dei consiglieri cavaliere Don Gavino Cugia, teologo Girolamo Rossi e Fresco Raimondo, ed assistiti dall'infrascritto segretario comunale;

« Il prefato vice-sindaco comunicava al medesimo Consiglio una petizione del signor marchese Don Fernando Delitala di Manca, colla quale domanda un atto di notorietà da cui risulti il tempo in cui stabilì egli il suo domicilio in questa città; che possiede dei fondi in Sardegna; che fu sempre considerato come sardo, e come tale coprì in questa città varie cariche ed uffici come altro dei cittadini;

« Ed il Consiglio, vista la suddetta petizione, e risultandogli pienamente, per essere notorio a tutto il paese, che quanto espone è conforme al vero, ad una-

nime voto ha deliberato doversi attestare, come attesta, che il marchese D. Fernando Delitala di Manca stabilì il suo domicilio fisso in questa città, ove aveva e vi tiene ancora molti parenti, fin dal 1834; che in questa egli ha contratto matrimonio; che vi possiede dei fondi stabili, e che sempre fu tenuto e considerato quale altro dei cittadini, e che come tale occupò vari uffici e cariche, che solitamente venivano affidate ai soli nativi del paese;

« Inoltre è anche a tutti notorio che il prefato marchese fu nominato sottotenente nel reggimento cacciatori guardie, come altro dei Sardi; che possiede vasti fondi e capitali in Sassari ed anche in Cagliari, ove ha ora trasferto il suo domicilio, e che nella predetta capitale dell'isola è iscritto nelle liste tanto politiche quanto amministrative; che fa parte di quel Consiglio comunale, e che coprì pure la carica di maggiore di quella guardia nazionale;

« E perchè quanto sopra possa constare se ne leva il presente verbale di notorietà, del che, ecc.

« *Per il sindaco assente*

« *Il vice-sindaco* Ant. Raff. ADAMI.

« *Il segretario comunale*

« N. VITELLI. »

PRESIDENTE. Ora continua la facoltà di parlare al deputato Loi.

LOI. L'onorevole Rattazzi credeva non potersi approvare le conclusioni prese dall'ufficio, perchè non si può acquistare la qualità di suddito senza un decreto di naturalizzazione...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Non un decreto, una legge.

LOI. O decreto o legge, la questione ci sta: se sia necessario d'impetrare la intesa naturalizzazione.

Non mi tratterò sui modi d'acquistare la cittadinanza secondo il disposto del Codice Albertino, giacchè lo stesso onorevole Rattazzi ha poscia ammesso che questa quistione doveva essere decisa sotto l'impero delle leggi anteriori alla promulgazione del Codice Albertino, e che in conseguenza doveva giudicarsi secondo le norme delle leggi romane vigenti in Sardegna. Ora l'onorevole Rattazzi converrà meco che, secondo il diritto romano, si acquistava la cittadinanza col solo fatto del domicilio.

RATTAZZI. Quale è la legge? Citi questa legge.

LOI. Pregherei che mi portassero il Digesto ed il Codice, dove troverei molte di queste leggi. Ne citerò una, la legge 2^a del Codice, al titolo *De incolis*. Del resto, egli è un principio ammesso ed innegato da tutti che la cittadinanza romana si acquistava col fatto del domicilio, col fatto cioè cui fosse congiunto l'animo di stabilire la perpetua dimora, di trasferire la maggior parte della fortuna e la famiglia. Che se nella giurisprudenza romana noi troviamo richiesto il decennio di domicilio non è già come una condizione necessaria onde acquistare la romana cittadinanza, ma come una prova dell'animo di fissare la perpetua dimora, e questo per escludere coloro che solo di passaggio, o per causa di